

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU
GUASTO DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI MARCA
FIAT E IVECO DEL PARCO MEZZI DI GEOFOR S.P.A.**

CIG 925125484E

GARA N. 57/2022

INDICE

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro).....	5
Articolo 3 (Durata del Contratto/Accordo).....	5
Articolo 4 (Personale).....	6
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio).....	9
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	9
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE.....	9
Articolo 8 (Modalità di esecuzione del contratto).....	9
Art. 9 (Garanzia).....	14
Articolo 10 (Verifiche e controlli sui servizi/collaudò della fornitura).....	14
Articolo 11 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione.....	15
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI.....	15
Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	15
Articolo 13 (Subappalto).....	15
Articolo 14 (Inadempimenti e penali).....	17
Articolo 15 (Risoluzione).....	18
Articolo 16 (Recesso).....	19
Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto).....	20
Articolo 18 (Cessione del credito).....	20

Articolo 19 (Invalidità parziale).....	20
Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	20
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
Articolo 21 (Corrispettivo)	21
Articolo 22 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	22
Articolo 23 (Cauzione Definitiva).....	25
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 24 (Clausola codice etico)	26
Art. 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	26
Articolo 26 (Domicilio contrattuale)	27
Articolo 27 (Riservatezza).....	28
Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)	28
Articolo 29 (Foro competente)	29
Articolo 30 (Spese).....	29
Articolo 31 Interpretazione del presente contratto.....	29
Articolo 32 (Norme di rinvio)	30

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”)/Contratto è stipulato

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 Geofor S.p.A. ha aggiudicato , con determina dell'amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di riparazione su guasto degli automezzi leggeri di marca FIAT e IVECO in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica (MINORE PREZZO). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;

1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro

necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.5 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato I) elenco mezzi.

Allegato II) Garanzia definitiva;

Allegato III) OFFERTA ECONOMICA

Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro)

2.1 Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la riparazione su guasto della meccanica, motore ed il telaio degli automezzi leggeri facenti parte dell'Autoparco aziendale della Società Geofor S.p.A..

Il numero di automezzi interessati agli eventuali interventi di riparazione è il seguente:

OGGETTO	Nr. automezzi
VEICOLI DI MARCA IVECO	01
VEICOLI DI MARCA FIAT	19

In particolare il servizio di intervento su guasto comprende le seguenti attività:

- a) riparazione dei gruppi meccanici (motore, pompa iniezione, frizione, cambio, trasmissione-differenziali, ponti e assali freni, sospensioni, impianto freni ecc.);
- b) riparazione degli impianti elettrici, elettronici e di climatizzazione cabina;
- c) riparazione mediante officina mobile idoneamente attrezzata, in grado di poter eseguire l'intervento nel luogo in cui il veicolo è rimasto in panne. Tale attività deve essere disponibile, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,30, ed il sabato mattina dalle ore 8,30 fino alle ore 12,00;

d) Fornitura di materiali e di ricambi originali, di primo impianto o equivalenti.

2.2 L'Appaltatore su richiesta della stazione Appaltante deve emettere specifico preventivo di spesa che è sottoposto ad approvazione della Stessa.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo e Proroga tecnica)

3.1 L'Accordo Quadro ha durata di nr. 24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 **Premesso che** in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/forniture di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.3 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro/Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

3.4 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

3.5 La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna

pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (*in lettere SEI*) mesi.

Articolo 4 (Personale)

4.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio/fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA **MODALITA' OPERATIVE**

Articolo 8 (Modalità di esecuzione del contratto)

8.1 Officina dell'Appaltatore:

L'officina di riparazione deve essere regolarmente autorizzata dalla Casa Madre e iscritta alla Camera di Commercio per le lavorazioni oggetto dell'Accordo, in grado di effettuare gli interventi specifici previsti dal contratto.

La stessa officina deve possedere attrezzature idonee all'esecuzione delle attività previste dal contratto.

La mancanza delle suddette caratteristiche comporta, previa eventuale diffida sulla regolarizzazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna a:

- ✓ garantire l'esecuzione delle attività contrattuali su 5 giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì oltre al sabato mattina fino alle ore 12;
- ✓ comunicare eventuali giorni di chiusura dell'officina per festività nazionali e patronali con almeno 15 giorni di anticipo;
- ✓ garantire il servizio di riparazione nel periodo di ferie estive ed invernali, senza alcuna interruzione.

8.2 Officina mobile:

L'Appaltatore garantisce il servizio di soccorso con officina mobile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,30, oltre al sabato mattina fino alle ore 12,00.

Il servizio di soccorso con officina mobile è svolto 24 ore al giorno, festivi compresi;

L'officina mobile deve essere attrezzata con generatore elettrico, compressore, sollevatori, scaffalatura dedicata ad ospitare chiavi ed attrezzatura e strumenti di diagnosi.

8.3 Movimentazione veicoli con applicazione di targa prova:

Su specifica richiesta della Committente l'Appaltatore provvede al ritiro dei mezzi guasti nei luoghi ove si è verificato il guasto ed al trasferimento presso la propria officina mediante apposizione di targa prova. In tal caso il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore è equivalente al costo orario per gli interventi di riparazione.

8.4 Controllo sui lavori e sui ricambi:

Geofor S.p.A. si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso l'Appaltatore, proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase (stato avanzamento lavori, qualità dei materiali e ricambi utilizzati, esecuzione interventi, stato di danneggiamento e usura dei particolari proposti in sostituzione, ecc.).

L'azione del personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l'Appaltatore dalle responsabilità che possono derivarle ancorché, vengano riscontrati inconvenienti o difetti successivamente.

Geofor S.p.A., valutati i risultati del collaudo effettuato dal proprio personale incaricato ai controlli contesta all'Appaltatore, tramite PEC all'indirizzo di cui al successivo art. 26 gli interventi effettuati quali, a titolo d'esempio:

- a) interventi eseguiti "non a regola d'arte";
- b) interventi "non conclusivi" per il ripristino del veicolo;
- c) sostituzioni di ricambi diversi da quelli dichiarati;
- d) interventi eseguiti, ma non autorizzati.

Per le casistiche contemplate ai punti a) e b), l'Appaltatore deve effettuare gli interventi "conclusivi e/o a regola d'arte" a proprie spese compresa la movimentazione del veicolo.

Per quanto riguarda la sostituzione di ricambi diversi da quelli dichiarati, punto c), Geofor S.p.A. oltre che a non riconoscere le prestazioni eseguite, si riserva la facoltà di attivare, previa eventuale diffida alla regolarizzazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 dello schema di Accordo quadro.

Nel caso in cui siano state eseguite delle riparazioni non autorizzate, punto d), le stesse non verranno riconosciute all'Appaltatore che autonomamente ha effettuato l'intervento di riparazione (compresa la fornitura di ricambi).

I lubrificanti da fornire per eventuali rabbocchi o sostituzioni, dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche indicate dal costruttore.

8.5 Ricambi

I ricambi occorrenti per l'espletamento degli interventi devono essere nuovi di fabbrica, originali, di primo impianto o equivalenti.

- RICAMBIO ORIGINALE:

Per ricambi originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 e n. 461/2010, pezzi di ricambio "la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti dalla medesima linea di produzione di detti componenti".

Ai ricambi originali appartengono i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore del veicolo identificati con i riferimenti del costruttore del veicolo.

▪ RICAMBIO DI PRIMO IMPIANTO:

Si intendono per ricambi di primo impianto quei ricambi che hanno i seguenti requisiti:

- Sono classificati con uno specifico “*codice catalogo*” da parte della Casa Costruttrice del veicolo e sono da quest’ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione;
- garantiscono la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale posseggono le stesse caratteristiche;
- sono consegnati in imballi con l’indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo , applicati all’origine da parte della Casa Produttrice ed il riferimento del codice catalogo originale applicato.

Per tali parti di ricambio inoltre è richiesto in sede di fornitura, oltre al codice identificativo originale, il codice identificativo del ricambio di primo impianto, l’indicazione di marca e modello, il n. di serie (dove previsto):

▪ RICAMBIO EQUIVALENTE:

Per ricambi equivalenti agli originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 n. 461/2010, pezzi di ricambio “fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dei veicoli in questione”.

Geofor S.p.A. richiede al fornitore di presentare, contestualmente alla consegna del ricambio la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

8.6 Modalità operative e disposizioni sugli ordini:

Tutti gli interventi da eseguirsi devono essere richiesti all’Appaltatore tramite richiesta scritta da parte del Responsabile parco mezzi o suo delegato; tale richiesta deve contenere la descrizione della lavorazione/interventi richiesti.

Geofor S.p.A. non provvede alla remunerazione di servizi effettuati, in assenza di detta richiesta scritta.

8.7 Termini di consegna:

L’Appaltatore si assume l’obbligo di fornire, nei termini indicati, la prestazione richiesta secondo le seguenti modalità:

a) richieste ordinarie: sono quelle relative alle prestazioni necessarie per effettuare lavori di riparazione che non richiedono particolare rapidità di intervento.

Per queste richieste, il tempo massimo di consegna della realizzazione della prestazione è di 4 giorni naturali e consecutivi (festivi esclusi) dal ricevimento dell'ordine stesso, salvo complicazioni, che dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del parco mezzi o suo delegato.

b) richieste urgenti: sono quelle relative alle riparazioni che richiedono particolare rapidità di intervento. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna del veicolo riparato è di 24 ore dal ricevimento dell'ordine stesso.

c) chiamate in soccorso urgenti con officina mobile: sono quelle a seguito di richiesta urgente di Geofor S.p.A. al fine di organizzare la riparazione richiesta sul territorio in cui opera l'azienda. L'intervento deve essere operativo sul luogo richiesto, **entro due ore** dall'avviso da parte del preposto di Geofor S.p.A..

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine può essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto.

Nel caso in cui il veicolo non venga consegnato nei tempi prefissati, all'Appaltatore sono applicate le penalità di cui al successivo art. 14 del presente Accordo Quadro.

8.8 Formulazione del DDT

Alla consegna del veicolo riparato, l'Appaltatore deve tassativamente rilasciare apposita bolla di accompagnamento, debitamente compilata in tutte le sue parti.

In particolare tale documento deve contenere:

- a) il numero di targa del veicolo riparato;
- b) data di presa in carico del veicolo da riparare;
- c) data di consegna del veicolo riparato;
- d) l'elenco dettagliato dei lavori effettuati suddivisi in ore manodopera e ricambi sostituiti.

Tale bolla deve essere firmata, per presa visione, dall'incaricato di Geofor S.p.A. al momento del ritiro dell'automezzo riparato; tale firma non comporta l'accettazione degli interventi effettuati che saranno oggetto di successiva verifica.

8.9 Listini e cataloghi ufficiali della Casa Madre:

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il listino ed i cataloghi ufficiali del Costruttore in vigore, preferibilmente in formato elettronico ed on-line aggiornati, o le chiavi di accesso per la visualizzazione on line. In caso di mancata consegna nei termini di cui sopra, si applica la penale di cui all'art. 14 del presente Accordo.

Art. 9 (Garanzia)

9.1 L'Appaltatore deve fornire la garanzia sul funzionamento delle riparazioni effettuate per un periodo 6 mesi. Nel caso in cui il guasto (riconducibile all'intervento precedentemente eseguito), si riscontri nelle "parti sostanziali e/o funzionali" del bene fornito, l'Appaltatore si obbliga all'immediata sostituzione.

9.2 L'Appaltatore esegue altresì le riparazioni di parti in garanzia, nonché la sostituzione dei materiali difettosi e/o non funzionanti entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, via PEC di riscontro da parte del Responsabile del Parco mezzi di Geofor S.p.A. o suo incaricato.

Articolo 10 (Verifiche e controlli sui servizi)

Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 11 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

12.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 13 (Subappalto)

12.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

13.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

13.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

14.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a)* Ritardo nella consegna dei listini ufficiali e cataloghi della casa costruttrice oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata € 10,00 per ogni giorno naturale e consecutivo;
- b)* Mancato rispetto delle tempistiche per richieste ordinarie di cui all'art. 8.8 lett. a) € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- c)* Mancato rispetto delle tempistiche per richieste urgenti di cui all'art. 8.8 lett. lett. b) € 15,00 per ogni ora di ritardo;
- d)* Mancato rispetto delle tempistiche di intervento urgente con officina mobile entro 2 ore dalla richiesta € 30,00 per ogni ora di ritardo;
- e)* in caso di interventi non risolutivi € 100,00 ad evento oltre alla eliminazione delle difformità a cura e spese dell'Appaltatore
- f)* in caso di interventi non effettuati a regola d'arte € 100,00 ad evento oltre alla eliminazione delle difformità a cura e spese dell'Appaltatore
- g)* per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

14.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

14.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

14.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Mancata consegna dei listini e/o i cataloghi ufficiali del costruttore entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto o dalla data di eventuale esecuzione anticipata;
- b) Applicazione delle penali di cui all'art.14 per 5 volte nell'arco di 12 mesi;
- c) In caso di non corrispondenza fra quanto fatturato e quanto realmente eseguito.
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- f) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- g) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- h) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- i) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 17 e 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;

- j) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- k) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- l) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- m) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- n) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria
- o) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- p) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- q) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

15.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

15.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

16.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

17.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

17.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 18 (Cessione del credito)

18.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

19.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore)

20.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti

l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor S.p.A. di Pontedera (PI) .

20.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

20.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 21 (Corrispettivo)

21.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi:

	COSTO DEGLI INTERVENTI IN OFFICINA E IN LOCO IN ORARIO LAVORATIVO DIURNO	DIRITTO DI CHIAMATA CON OFFICINA MOBILE ORARIO DI LAVORO	DIRITTO DI CHIAMATA FUORI ORARIO DI LAVORO, NOTTURNO E FESIVO
	COSTO ORARIO	COSTO CHIAMATA	COSTO CHIAMATA
IVECO			
FIAT			

21.2 Lo sconto offerto sui listini ufficiali dei ricambi in corso di validità delle case costruttrici FIAT E IVECO e sui prezzi dei lubrificanti e liquidi nazionali elencati nella tabella di cui alla lettera di invito è il seguente: [●].

Articolo 22 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

22.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

La fattura, emessa mensilmente, relativa ai lavori eseguiti autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento numero d'ordine di Geofor S.p.A. e numero di CIG;
- b) riferimento numero della bolla di accompagnamento inerente ai mezzi riparati;
- c) quantità del prodotto/ricambio utilizzato e codice del costruttore del veicolo, in caso di ricambio di primo impianto o equivalente, oltre al codice del produttore del veicolo dovrà essere riportato il codice del produttore del ricambio;
- d) descrizione della lavorazione effettuata;
- e) prezzo unitario di listino ricambi del costruttore del veicolo;
- g) ore di manodopera utilizzate e costo orario;
- h) sconto praticato sui ricambi;
- i) prezzo al netto dello sconto praticato.

Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e bolla di accompagnamento, sarà cura di Geofor S.p.A. liquidare la fattura emessa.

22.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 22.6.

22.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

- Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
- Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
- CCNL applicato: _____;

22.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

22.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata pari a 1/2 dell'importo complessivo del biennio di validità del contratto è fatturata al 12 mese dalla stipula o dal provvedimento di esecuzione anticipata se presente, la seconda rata dopo 24 mesi. Il pagamento avviene nei termini indicati al punto 22.2

22.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

22.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 925125484E.

Articolo 23 (Cauzione Definitiva)

23.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

23.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

23.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

23.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

23.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Clausola 231)

24.1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

25.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto

e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

25.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

25.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

25.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 26 (Domicilio contrattuale)

26.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27 (Riservatezza)

27.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

27.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

27.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

27.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)

28.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 29 (Foro competente)

29.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 30 (Spese)

30.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 31 Interpretazione del presente contratto

31.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

31.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

31.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 32 (Norme di rinvio)

32.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 4 (Personale), 8 (Modalità di esecuzione del contratto), 14 (penali), 15 (risoluzione del contratto), 16 (recesso), 17 (divieto di cessione del contratto), 18 (cessione del credito), 22 (Pagamenti), 29 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)